



Ministero dell'Istruzione e del Merito



LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO- LICEO LINGUISTICO ISTITUTO PROFESSIONALE: AGRARIO - ODONTOTECNICO
C.M.: FGIS052001 – C.F.: 93066710711- CUF:UF08K3

Contrada Maddalena, sn - 71018 Vico del Gargano (FG) – Tel.: 0884593751

fgis052001@istruzione.it - fgis052001@pec.istruzione.it - www.iispubliovirgiliomarone.it

I. I. S. - "PUBLIO VIRGILIO MARONE"-VICO DEL GARGANO
Prot. 0000242 del 14/01/2026
VII (Uscita)

A tutto il Personale
Loro Sedi

Oggetto : Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025-ulteriori benefici permessi L.104/92

In merito all'oggetto si forniscono alcune precisazioni e indicazioni operative.

A partire dal 1° gennaio 2026, il quadro dei diritti legati alla Legge 104 si arricchisce di una novità significativa che riguarda i lavoratori i quali affrontano situazioni di salute complesse e i loro caregiver: la possibilità di usufruire di dieci ore annue di permesso retribuito aggiuntivo per visite, esami e cure mediche. Questa introduzione normativa non sostituisce i permessi già esistenti, ma li integra, offrendo uno strumento in più per conciliare le esigenze di cura con gli impegni lavorativi.

La disciplina applicativa è stata chiarita dall'INPS tramite la Circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, che fornisce indicazioni operative su come riconoscere, gestire e documentare questi permessi relative a quanto è stato previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, recante " Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche ”.

Finora, le tutele previste dalla Legge 104 hanno consentito ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché a chi assiste un familiare con grave disabilità, di usufruire di tre giorni di permesso retribuiti al mese, frazionabili anche in ore per flessibilità organizzativa. Dal 2026, questa protezione viene ampliata con un pacchetto annuale di 10 ore dedicato a prestazioni sanitarie specifiche, come visite specialistiche, esami diagnostici, analisi cliniche e cicli terapeutici ricorrenti.

In primo luogo, la norma riguarda i lavoratori affetti da patologie gravi, croniche o invalidanti con invalidità civile riconosciuta pari almeno al 74% o situazioni di salute analoghe. Tuttavia, la tutela non riguarda solo il diretto interessato: anche i lavoratori che assistono persone disabili con le medesime condizioni (compreso il caso in cui le persone assistite siano figli minorenni con disabilità) possono accedere alle ore aggiuntive per accompagnarli e gestire le prestazioni sanitarie di cui questi necessitano.

Sul piano operativo, per accedere ai permessi 104 extra non è sufficiente la semplice dichiarazione di bisogno: è richiesta una documentazione medica che attesti la necessità di visite, esami o cure, con indicazioni che rendano possibile verificare la natura della prestazione e la sua rilevanza. Per poter ottenere tale condizione di favore è necessario che un medico di medicina generale o un medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, rilasci all'interessato apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche. Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l'attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte. Dal punto di vista amministrativo, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la volontà di fruire del permesso e presentare le prove della prestazione svolta, in modo da integrare correttamente le registrazioni retributive e contributive.

Il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattia invalidante o cronica, anche rara, ha, inoltre, il diritto a dieci ore nell'arco dell'anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruito per sé stesso. Anche nei casi di fruizione delle ore di permesso per il figlio minore, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro, al momento della richiesta, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge oltre alla prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento dell'invalidità civile del figlio minore pari o superiore al 74%. Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Carmela Taronna
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2
del D. Lgs. n. 39/1993